Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune di RAGOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE per la TELEFONIA MOBILE

L. 36/2001, art. 1

L.R. FVG 3/2011, art. 16 *e ss.mm.i.*

Pianif. Terr. Gabriele VELCICH

Prof. Ing. Michele MIDRIO (Università degli Studi di Udine)

Arch. Fabio SACCON

Red.06.2020 – agg. 02/2022

Sommario

ART. 1 FORMAZIONE, DEFINIZIONI, AMBITO di APPLICAZIONE 2
ART. 2 FINALITÀ e OBIETTIVI 3
ART. 3 ELENCO di ELABORATI 3
ART. 4 AREE PREFERENZIALI e CONTROINDICATE 4
ART. 5 LOCALIZZAZIONI 4
ART. 6 INSTALLAZIONE NUOVE SRB : GENERALITÀ 5
ART. 7 INSTALLAZIONE NUOVE SRB : COSITING 5
ART. 8 INSTALLAZIONE NUOVE SRB SU STRUTTURE ALTE 5
ART. 9 INSTALLAZIONE NUOVE SRB SULLA COPERTURA DI EDIFICI ALTI 6
ART. 10 INSTALLAZIONE NUOVE SRB IN AREE PREF. DI 1° e 2° LIVELLO 6
ART. 11 INSTALLAZIONE NUOVE SRB IN AREE NEUTRE 6
ART. 12 INSTALLAZIONE NUOVE SRB IN AREE CONTROINDICATE 6
ART. 13 INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA 6
ART. 14 RISANAMENTO e TUTELA AMBIENTALE 9
ART. 15 PROGRAMMI ANNUALI di SVILUPPO 9
ART. 16 VIGILANZA e CONTROLLO 10
ART. 17 DISPOSIZIONI e SANZIONI 10
ART. 18 DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI 10
ART. 19 DURATA e RINVIO 11

ART. 1 FORMAZIONE, DEFINIZIONI, AMBITO di APPLICAZIONE

1. Il Regolamento comunale per la telefonia mobile disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile (denominati anche "antenne" o "ripetitori").

2. Il Regolamento comunale per la telefonia mobile è formato ai sensi della legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 18 marzo 2011, n. 3 (*nel prosieguo denominata "*LR 3/2011*")* "Norme in materia di telecomunicazioni", che rimanda, tra le altre, alla Legge quadro 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili. In particolare sono impianti per la telefonia mobile o Stazione Radio Base (*nel prosieguo denominate "*SRB*"*) che sottostanno a questo Regolamento:

a) impianto fisso per la telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

b) impianto mobile per la telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;

c) ponte radio: l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;

d) microcella e picocella: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;

e) gap filler : l'impianto ripetitore di piccola potenza (< 200W), che funziona sulla frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette zone d'ombra.

4. Per "modifica di impianto" si intende ogni variazione di una o più delle seguenti caratteristiche:

a) struttura di sostegno delle antenne;
b) coordinate geografiche del centro elettrico dell'antenna;
c) direzioni di massima irradiazione rispetto al Nord geografico;
d) altezza del centro elettrico dal suolo;
e) numero delle antenne;
f) singolo valore del tilt meccanico;
g) singolo valore del tilt elettrico;
h) potenza totale al connettore d'antenna;
i) guadagno in dBi caratteristico dell'antenna per la banda di frequenze utilizzata in downlink;
j) polarizzazione;
k) marca commerciale e/o tipo e/o modello d'antenna;
l) volume fisico occupato dall'antenna.

5. Per "cositing" si intende la condivisione di siti tecnologici quali impianti fissi esistenti da parte di aziende diverse, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle infrastrutture, ridurre l'installazione di nuove SRB, limitare i costi di manutenzione e altro.

6. Quanto specificato al comma 3 fa eccezione per installazioni di impianti realizzati dal Comune o da altri Enti quali Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale, sono esclusi anche gli impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora.

7. Le norme del presente Regolamento prevalgono sulle prescrizioni degli altri regolamenti e strumenti urbanistico-edilizi comunali, per quanto attiene agli impianti di cui al comma 3.

8. Per quanto non esplicitamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le norme della LR 3/2011 e le altre norme regionali e statali in materia di impianti di telecomunicazione.

ART. 2 FINALITÀ e OBIETTIVI

1. Con il presente Regolamento il Comune, in applicazione dell'art. 16 della LR 3/2011 e del principio di precauzione di cui all'art.1 della L. 36/2001, intende perseguire i seguenti obiettivi:

a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme, l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;

b) l'armonizzazione delle esigenze del Comune e della salvaguardia di valori e beni di cui al comma 1.a con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni, nell'ambito di un'azione di governo e regolazione della materia a livello locale;

c) l'individuazione, se necessario anche con l'eventuale ricorso alle procedure di consultazione con le metodologie partecipate di Agenda 21 ai fini della massima trasparenza nell'informazione alla cittadinanza, delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti di cui all'art.1, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;

d) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;

e) la riqualificazione delle aree ottenuta anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;

f) l'accorpamento, per quanto possibile ed opportuno, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni (cositing), anche nei casi di rilocalizzazione;

g) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico;

h) un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire anche una corretta informazione della popolazione;

i) l'adozione di accorgimenti costruttivi atti a minimizzare l'impatto visivo degli impianti.

2. La tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme è assicurata dal preventivo accertamento da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) competente ad effettuare i controlli della compatibilità dei progetti per l'installazione e la modifica degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale.

3. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

ART. 3 ELENCO di ELABORATI

1. Il Regolamento comunale per la telefonia mobile è costituito da:

A) elaborati scritti:
   1) RELAZIONE;
   2) REGOLAMENTO;
   3) STUDIO dello STATO di FATTO dei LIVELLI di CAMPO ELETTRICO;

B) tavole:
   1) LOCALIZZAZIONI, AREE PREFERENZIALI e CONTROINDICATE – TAV. 1;
   2) MISURAZIONI di CAMPO ELETTROMAGNETICO – TAV. 2.

2. Gli elaborati di cui al comma 1 punti A.1, A.3 e B.2 hanno valore informativo, non regolatore.

3. L'elaborato di cui al comma 1 punto A.2 ha valore regolatore.

4. L'elaborato di cui al comma 1 punto B.1 ha valore regolatore per quanto riguarda le aree controindicate, le aree preferenziali di primo livello, le aree preferenziali di secondo livello ovvero altre proprietà comunali esistenti (art. 4 comma 1, punto b. 2), fermo restando quanto previsto dalle norme di attuazione.

ART. 4 AREE PREFERENZIALI e CONTROINDICATE

1. Per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile si individuano e definiscono AREE o SITI PREFERENZIALI:

a) di PRIMO LIVELLO:
   1) siti già occupati da impianti per la telefonia mobile alla data di approvazione del Regolamento: la pratica di Cositing è preferibile sempre, ove possibile, in qualsiasi impianto esistente;
   2) proprietà pubbliche o comunali esistenti o previste adatte per la telefonia mobile con utilizzo di nuove strutture porta-antenne da terra come indicate nella tavola delle Localizzazioni, ovvero le aree individuate e numerate in Tavola 1.

b) di SECONDO LIVELLO:
   1) zone per servizi tecnologici atte ad ospitare SRB come già individuate dal PRGC;
   2) proprietà pubbliche o comunali esistenti altre, ovvero oltre a quelle elencate al comma a) punto 2 presente art.;
   3) insediamenti di grande consistenza volumetrica (>5.000 mq. di superficie utile lorda) ricadenti in zona D o H all'esterno dei centri urbani;
   4) strutture di sostegno alte (superiori a 20 metri da terra) preesistenti quali torri piezometriche, serbatoi, sili, sostegni/tralicci ed altre opere alte anche se individuate in aree controindicate;
   5) coperture di edifici aventi almeno quattro piani fuori terra ovvero capannoni o altri fabbricati non suddivisi in piani e di altezza superiore ai 12 metri anche se individuate in aree controindicate.

c) di TERZO LIVELLO ovvero di aree neutre preferenziali: il territorio restante non costituente aree controindicate ovvero aree prive di particolari attitudini o controindicazioni all'installazione di nuovi impianti.

2. Si individuano e definiscono AREE CONTROINDICATE per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile ai sensi della LR 3/2011, art. 16, comma 4, lettera b), punto 2:

a) aree controindicate di tipo 1: le aree residenziali con edificazione di altezza limitata entro le quali l'inserimento di impianti di notevole impatto visivo risulterebbe fuori scala e dominante rispetto al contesto insediativo esistente, modificandone significativamente l'aspetto;

b) aree controindicate di tipo 2: le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico (tra i quali: Siti Natura 2000, biotopi e parchi comunali, ARIA, zone e/o edifici tutelati paesaggisticamente, prati stabili et al.);

c) aree controindicate di tipo 3: altre aree individuate nel rispetto del principio di precauzione. Sono eventualmente assunte a questo scopo, tra le altre, le seguenti aree, anche se non sottoposte ai vincoli di cui al comma 2 punto b) del presente art. :
   1) asili nido e relative pertinenze;
   2) scuole di ogni ordine e grado e relative pertinenze;
   3) sedi di assistenza sanitaria quali per esempio edifici ed attrezzature per l'assistenza alla maternità, infanzia ed età evolutiva, assistenza a disabili, assistenza agi anziani, e relative pertinenze.

3. Nelle aree militari si applicano le specifiche regolamentazioni di settore, anche se individuate graficamente in tav. 1 come aree preferenziali, neutre o controindicate.

ART. 5 LOCALIZZAZIONI

1. Nell'installazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile la scelta del sito da utilizzare per garantire la copertura di una data area deve rispettare il seguente ordine di compatibilità:

1°: in area preferenziale di primo livello;
2°: in area preferenziale di secondo livello pubbliche;
3°: nelle restanti aree preferenziali di secondo livello (non pubbliche);
4°: in area preferenziale di terzo livello ovvero aree neutre-preferenziali;
5°: in area controindicata di tipo 1;
6°: in area controindicata di tipo 2;
7°: in area controindicata di tipo 3.

2. L'installazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile in aree diverse da quelle preferenziali di primo livello è subordinata alla presentazione di motivata richiesta di carattere tecnico adeguatamente documentata ove si dimostri l'impossibilità della localizzazione in area di primo livello o in altra area precedente nell'ordine di compatibilità.
3. L'installazione in aree diverse da quelle preferenziali di primo livello è soggetta al parere favorevole del Consiglio Comunale.
4. Qualora esistano alternative aventi analoga idoneità tecnica e grado di compatibilità è data priorità alle aree di proprietà pubblica.
5. Per quanto riguarda le aree interessate da superfici di inviluppo ed altre limitazioni (*altezze, impianti*…) dovute a eventuali aviosuperfici si rimanda alle norme sovraordinate, e/o alle linee guida ENAC.

ART. 6 INSTALLAZIONE NUOVE SRB : GENERALITÀ

1. I nuovi impianti fissi per la telefonia mobile o Stazioni Radio Base (SRB) possono essere installati su siti preferenziali puntuali o in aree preferenziali individuate dal Regolamento; nel caso in cui l'impiego di siti/aree preferenziali sia tecnicamente dimostrato non sufficiente a garantire le esigenze di copertura radioelettrica, l'installazione di nuovi impianti è consentita anche nelle aree controindicate, secondo le prescrizioni specifiche di cui all'art.12.
2. Previo assenso dell'Amministrazione Comunale e il gestore del servizio di telefonia, possono essere eventualmente consentite anche installazioni di nuovi impianti fissi in spazi di pertinenza della rete viaria come rotonde, aiuole spartitraffico, parcheggi, ecc., anche se classificati come aree controindicate di tipo 1, o privi di classificazione ai sensi del Regolamento.
3. Nella scelta del sito da destinare all'installazione di un nuovo impianto fisso, qualora esistano più alternative aventi analoga idoneità tecnica e identico grado di compatibilità (cfr. art. 5 comma 1), deve essere data priorità alle aree di proprietà pubblica eventualmente disponibili.

ART. 7 INSTALLAZIONE NUOVE SRB : COSITING

1. Nel caso di installazioni di nuovi impianti fissi o nuovi pannelli in cositing, i nuovi pannelli radianti devono trovare posto sulla struttura porta-antenne esistente o su una nuova struttura conforme alle norme di integrazione paesaggistica di cui all'art. 13 del Regolamento, posta in sostituzione di quella esistente.
2. È ammesso altresì il ricorso a un rialzo della struttura esistente per un'estensione massima pari a 5 metri; il rialzo deve essere formalmente coerente con la struttura originaria.

ART. 8 INSTALLAZIONE NUOVE SRB SU STRUTTURE ALTE

1. I nuovi impianti fissi per la telefonia mobile possono essere installati su strutture esistenti alte quali torri piezometriche, serbatoi, sili, tralicci della rete elettrica e altri sostegni aventi altezza da terra pari ad almeno 20 metri, fatto salvo quanto specificato all'art. 5 comma 6.
2. È ammesso il ricorso a un rialzo della struttura esistente per un'altezza massima pari a 10 metri.
3. Per le installazioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le prescrizioni relative alle distanze minime di cui all'art. 13 – comma 8 del Regolamento.

ART. 9 INSTALLAZIONE NUOVE SRB SULLA COPERTURA DI EDIFICI ALTI

1. I nuovi impianti fissi per la telefonia mobile possono essere installati sulla copertura di edifici esistenti solo se questi hanno almeno quattro piani fuori terra ovvero capannoni o altri fabbricati non suddivisi in piani e di altezza superiore ai 12 metri; la presenza di un eventuale piano interrato o semi-interrato non incide nel computo dei piani fuori terra, fatto salvo quanto specificato all'art. 5 comma 6.
2. La massima altezza della struttura porta-antenne, comprensiva dei pannelli radianti, deve essere inferiore a 10 metri.
3. Per le installazioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le prescrizioni relative alle distanze minime di cui all'art. 13 – comma 8 del Regolamento.

ART. 10 INSTALLAZIONE NUOVE SRB IN AREE PREF. DI 1° e 2° LIVELLO

1. Nell'installazione di impianti in aree preferenziali di primo e secondo livello con utilizzo di una nuova struttura porta-antenne da terra, la norma relativa alla distanza minima dai fabbricati limitrofi di cui all'art. 13 - comma 8 del Regolamento non si applica nei seguenti casi:

a) ai fabbricati interni all'area preferenziale, anche se di bassa altezza;
b) ai fabbricati di qualsiasi altezza esterni all'area preferenziale, se tra l'area stessa e il lotto su cui sono ubicati tali fabbricati è interposta una sede stradale avente larghezza totale (comprensiva di eventuali marciapiedi) non inferiore a metri 10.

ART. 11 INSTALLAZIONE NUOVE SRB IN AREE NEUTRE

1. Nell'installazione di impianti in aree di terzo livello ovvero neutre-preferenziali con utilizzo di una nuova struttura porta antenne da terra, si deve privilegiare il posizionamento in prossimità di infrastrutture lineari energetiche e viarie; in alternativa, si dovrà cercare di sfruttare la schermatura offerta dalla eventuale vegetazione esistente.

ART. 12 INSTALLAZIONE NUOVE SRB IN AREE CONTROINDICATE

1. Il gestore che intenda installare un nuovo impianto in un'area controindicata di tipo 1, 2 o 3 dovrà illustrare in modo esauriente e verificabile, in una relazione di cui all'art. 18 comma 1 della LR 3/2011, le ragioni per le quali ritiene tecnicamente non idonea l'installazione dell'impianto in un punto esterno all'area controindicata, rispettando l'ordine di compatibilità di cui all'art. 5 comma 1. Si applicheranno, inoltre, le eventuali prescrizioni che saranno dettate dalle competenti Sovrintendenze o Enti preposti al rilascio delle specifiche autorizzazioni.

ART. 13 INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA

1. Gli impianti sono localizzati e realizzati ricercandosi l'integrazione paesaggistica, intesa come insieme di azioni riducenti la percezione visiva e comprendenti anche soluzioni formali adeguate.

2. Gli impianti per la telefonia mobile nuovi, nonché modifiche dovute a riconfigurazioni, integrazioni ed adeguamenti, rispettano i princìpi e modalità di integrazione paesaggistica seguenti:

a) impianto:
   1) posizionato prioritariamente su opera esistente. Ammesso sostegno nuovo solo per motivi validi dietro presentazione di opportuna documentazione agli uffici comunali;

2) realizzato utilizzandonsi le migliori tecnologie disponibili utili a mitigarne l'impatto visivo;
3) di materiali e colori armonizzati visivamente con lo sfondo, tali che ne sia limitata al minimo la percezione visiva;
4) se su sostegno nuovo, compatibilmente con i limiti di esposizione e limiti tecnici: tale da essere idoneo all'eventuale successiva installazione di almeno un altro impianto, anche di un gestore diverso;

b) sostegno:
1) costituito da palo, di sezione limitata al minimo;
2) senza piani di sosta e/o protezioni a gabbia, adottandonsi per la salita sistemi di sicurezza che non determinino aumento dell'ingombro percepibile del sostegno. La previsione vale solo se compatibile con le norme di sicurezza sul lavoro;
3) con la base realizzata in modo da limitarne al minimo la percezione visiva;

c) antenne:
1) armonizzate con le linee salienti delle opere altre;
2) realizzate:
2.1) senza piattaforme;
2.2) tali da fare corpo con il sostegno. Eventuali sbracci, di lunghezza minima, sono ammessi solo dopo dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare l'opera senza sbraccio;

d) locale tecnico:
1) di stile e colore adeguati all'ambiente;
2) schermato visivamente, mediante opere di verde autoctono, movimentazione di terreno e/o interramento di elementi tecnici;
3) per le pareti: sono comunque vietati ferro zincato al naturale, ferro ossidabile, alluminio al naturale, alluminio anodizzato e bordature risaltanti.

3. In alternativa ai criteri di cui al comma 2, il Comune può ammettere che gli impianti possano essere costituiti da opere riproducenti la forma, i colori e per quanto possibile i materiali di elementi naturali o storici tipici dell'area geografica locale.

4. Il Comune può prescrivere l'adozione di determinati tipi di opere di finitura e opere accessorie.

5. In sede di progetto delle opere:
a) ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano;
b) per ogni nuovo impianto sono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.

6. Nelle Aree controindicate:
a) i sostegni sono realizzati non brillanti né riflettenti;
b) le antenne sono racchiuse in un involucro, di dimensione limitata al minimo, di geometria essenziale preferibilmente cilindrica, sferica o ovoidale, mantenendosi o realizzandosi oltre l'altezza di questo un elemento che concluda formalmente l'impianto;
c) il locale tecnico è realizzato di dimensione limitata al minimo, di geometria essenziale. Qualora le condizioni geologico-idrauliche lo consentano: il locale può essere interrato totalmente o parzialmente. Più locali tecnici in una stessa area sono raggruppati e armonizzati. Resta salvo quanto indicato al comma 2;
d) i collegamenti di cavi tra sostegno e locale tecnico sono realizzati interrati. I collegamenti tra l'impianto e le reti telefoniche ed elettriche esistenti sono comunque realizzati tali da non alterare lo stato dei luoghi;
e) la recinzione eventuale è realizzata mediante rete resistente alla ruggine e siepe di specie autoctone a densità colma esterna alla rete;
f) le aree di cantiere, piste di accesso e aree di opere provvisionali sono comunque ripristinate;
g) sono mantenute e/o realizzate opere di verde autoctono, a densità colma, danti il migliore rapporto tra altezza a maturità, tempo di crescita, area disponibile e limite di distanza da confini e da strade utile alla schermatura dell'impianto rispetto al punto o tratto di vista in cui è massimo l'impatto visivo.

7. Al fine di minimizzare la percezione visiva delle microcelle e dei gap-filler, essi devono essere installati preferibilmente:

a) su facciate di edifici esistenti, con ricorso a elementi di ancoraggio senza sbracci o con sbracci minimi;

b) su coperture di edifici esistenti di altezza qualsiasi, utilizzando elementi di sostegno aventi altezza dal punto di appoggio non superiore a 3 metri, inclusi i pannelli radianti;

c) su sostegni di stazioni radio base esistenti;

d) su sostegni esistenti quali pali per l'illuminazione pubblica, cartelli stradali, semafori, ecc., concordando preventivamente con l'Ente proprietario le condizioni di utilizzo dei sostegni.

Le microcelle e i *gap filler* nelle aree controindicate e nel caso di installazioni su facciate di edifici di pregio e all'interno dei centri storici:

e) sono posizionati tali da essere defilati rispetto alle vedute principali;

f) sono colorati tali da essere minimizzati rispetto allo sfondo e/o devono essere coerenti con le facciate stesse, eventualmente ricorrendo a mascheramenti anche strutturali.

8. Distanze minime degli impianti con strutture porta-antenne da terra ovvero sostegni:

a) La minima distanza reciproca tra due nuovi sostegni, oppure tra un nuovo sostegno e un altro sostegno esistente è pari a 80 metri.

b) La scelta del punto di installazione di un impianto fisso con nuova struttura da terra deve tendere a non determinare squilibrio dimensionale con gli eventuali fabbricati bassi limitrofi. Tale indicazione si intende soddisfatta quando la nuova struttura porta-antenne si trova a una distanza non inferiore a:

$$d_{min} = 2A - 3H$$

da ogni fabbricato limitrofo avente al più tre piani fuori terra. La presenza di un eventuale piano semi-interrato non incide nel computo dei piani fuori terra. Nella suddetta espressione "A" è l'altezza totale in metri da terra del sostegno compresi i pannelli radianti e "H" deve essere assunto pari a:

- H = 3,5 metri, per edifici con un piano fuori terra;
- H = 7 metri, per edifici con due piani fuori terra;
- H = 10,5 metri, per edifici con tre piani fuori terra.

Per gli edifici limitrofi aventi 4 o più piani fuori terra ovvero capannoni o altri fabbricati non suddivisi in piani e di altezza superiore ai 12 metri e per gli edifici di qualsiasi altezza ricadenti in zone per insediamenti produttivi, il Regolamento non impone specifiche limitazioni relative alla distanza minima tra gli edifici stessi e la nuova struttura di sostegno.

c) Il Regolamento non impone specifiche limitazioni relative alla distanza minima tra un nuovo sostegno porta-antenne da terra e il perimetro di edifici classificati come "beni culturali" ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ivi inclusi gli edifici di culto: la valutazione andrà eventualmente compiuta caso per caso, tuttavia tale distanza dovrebbe essere non inferiore a metri 80.

d) La minima distanza reciproca tra un nuovo sostegno e un'area controindicata di tipo 3 è 80 metri.

e) Nel caso in cui il gestore ritenga indispensabile derogare alle limitazioni relative alle distanze minime di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) la relazione tecnica di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 3/2011 dovrà motivare tale necessità in maniera esauriente e verificabile. In caso di installazione in aree di proprietà pubblica, l'Ente proprietario potrà comunque concordare una deroga alle limitazioni suddette, fatto salvo l'assenso dell'Amministrazione Comunale.

9. Le opere esistenti difformi dalle previsioni di cui ai commi precedenti sono adeguate, in occasione di sostituzioni.

10. Il rispetto dei requisiti di inserimento paesaggistico dovrà essere dimostrato mediante elaborato grafico/fotografico/relazione descrittiva a firma del professionista, da allegare al momento della presentazione della SCIA o dell'istanza.

ART. 14 RISANAMENTO e TUTELA AMBIENTALE

1. Per gli impianti esistenti che non rispettano le prescrizioni volte alla minimizzazione dei livelli di esposizione al campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità o dismetterli e/o delocalizzarli entro un anno dall'approvazione di questo Regolamento.
2. Se viene accertato che a causa dell'esercizio di un impianto esistente vengono superati i valori dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente il Comune diffida il gestore dell'impianto che deve procedere al risanamento dell'impianto con i propri mezzi economici.
3. Il risanamento deve essere provato tramite la presentazione di tutta la documentazione tecnica richiesta dal Comune al gestore, nonché da relativo nulla osta di ARPA FVG.
4. Il risanamento di cui ai precedenti commi viene effettuato dal gestore di concerto con il Comune ed ARPA FVG nei tempi stabiliti dallo stesso Comune, in ogni caso non eccedenti a trenta giorni dalla diffida.
5. Il rispetto dei requisiti di inserimento paesaggistico dovrà essere dimostrato mediante elaborato grafico/fotografico/relazione descrittiva a firma del professionista, da allegare al momento della presentazione della SCIA o dell'istanza.

ART. 15 PROGRAMMI ANNUALI di SVILUPPO

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i gestori/operatori di telefonia mobile presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete anche in caso di realizzazioni nell'anno solare successivo.
2. Il programma di cui al comma 1 è corredato dalla documentazione tecnica necessaria alle valutazioni del Comune, ovvero:
a) schede tecniche degli impianti esistenti con relativa localizzazione su cartografia, ovvero ubicazione georeferenziata dei siti già in servizio nel territorio comunale (compresi ponti radio e microcelle);
b) localizzazione su cartografia delle aree di ricerca o siti puntuali per la collocazione degli impianti che si intendono realizzare corredati da schede tecniche relative alla tipologia proposta;
c) eventuale ulteriore documentazione tecnica a supporto delle richieste.
3. Entro 90 giorni dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti dal Regolamento e richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni. L'invio della richiesta di integrazioni sospende i 90 giorni di decorrenza che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.
4. A fronte dei programmi di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni ritenute idonee e inoltre, a fronte dell'istanza di eventuale localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.
5. Se presentate dopo la scadenza indicata al comma 1, le richieste di autorizzazione degli impianti potranno essere accolte l'anno successivo.
6. Oltre a quanto specificato al comma 2 del presente articolo si suggerisce ai gestori di riportare sempre precisamente l'indirizzo del sito proposto nuovo o esistente riconfigurato, nonché il relativo id sito e il codice della SRB.

ART. 16 VIGILANZA e CONTROLLO

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti di cui al presente capo, finalizzate:
a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
b) ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
c) a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, i Comuni si avvalgono di ARPA FVG.
3. Inoltre lo stesso Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento auto-finanziate.

ART. 17 DISPOSIZIONI e SANZIONI

1. Come da art.1 per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda a quanto previsto dalla LR FVG 3/2011 nonché dalla L 36/2001, dal D. Lgs. n. 259/2003 e/o da eventuale nuova normativa vigente al momento di abilitazione dell'intervento.
2. Eventuali previsioni di legge sovraordinate al Regolamento comunale e successive all'approvazione del Regolamento medesimo prevalgono comunque sul Regolamento stesso.
3. In caso di non ottemperanza a quanto normato dal Regolamento verranno applicate le sanzioni previste in particolare dall'art.27 della L.R. FVG 3/2011 nonché dalla L 36/2001, dal D. Lgs. n. 259/2003, e/o da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'inosservanza delle norme.
4. Se installazioni di impianti di telefonia mobile verranno effettuate in assenza delle autorizzazioni comunali e non, si applicheranno anche le sanzioni previste del T.U. dell'Edilizia, LR 19/2009.

ART. 18 DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI

1. La dismissione in via definitiva di singolo impianto o del complesso degli impianti e delle infrastrutture autorizzate, per cessata attività dovuta a qualsiasi causa, è comunicata dal titolare o gestore alle Amministrazioni che siano state interessate al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattività dell'impianto, invita il titolare o gestore a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismissione ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorsi inutilmente tali termini il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.
2. In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti / SRB è fatto obbligo al gestore o operatore di telefonia mobile, previa comunicazione al Comune e ad ARPA, della rimozione degli impianti e relative attrezzature dal suolo e dal sottosuolo, e della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a spese del soggetto responsabile, titolare o gestore.
3. La mancata dismissione degli impianti comporta sanzioni amministrative pecuniaria di cui all'art. 27 LR 3/2011 (da 500 euro a 150.000 euro a seconda della casistica).

ART. 19 DURATA e RINVIO

1. Il Regolamento comunale per la telefonia mobile entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale. Le disposizioni del Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

2. Con l'approvazione consiliare del Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti in contrasto con quanto disposto da questo Regolamento. In particolare il Regolamento sostituisce il piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (PCSTM) approvato ai sensi della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile).

3. La deliberazione di approvazione del regolamento, divenuta esecutiva, è pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Il Regolamento ha durata a tempo indeterminato, ed è aggiornato quando sia necessario individuare nuove e/o diverse localizzazioni o affrontare diverse problematiche quali ad esempio l'implementazione degli impianti esistenti con nuove tecnologie. Le norme del Regolamento possono comunque essere modificate in ogni tempo a discrezione del Comune stesso. Eventuali nuove normative regionali e/o nazionali sovraordinate al Regolamento comunale e successive all'approvazione del Regolamento aggiornano e prevalgono il Regolamento stesso.

Comune di Ragogna

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE

TAV.1 Localizzazioni aree preferenziali e controindicate

Legenda

- AREE DI PRIMO LIVELLO
- AREE DI SECONDO LIVELLO PUBBLICHE
- AREE DI SECONDO LIVELLO
- AREE DI TERZO LIVELLO (NEUTRE)
- AREE CONTROINDICATE DI TIPO 1
- AREE CONTROINDICATE DI TIPO 2
- AREE CONTROINDICATE DI TIPO 3
- AREE DI ATTENZIONE
- Alvei identificati dal Piano Paesaggistico Regionale

SRB

- Antenne di telefonia mobile in programmazione/dismesse (ARPA FVG)
- Antenne di telefonia mobile realizzate (ARPA FVG)

PROGETTISTI

Pianif. Terr. G. VELCICH
Prof. Ing. M. MIDRIO
Arch. F. SACCON

Scala 1:7500

Muris - scala 1:5000

San Pietro - scala 1:5000

Villuzza/San Giacomo/Pignano - scala 1:5000

8816 - WIND-TRE

6120 - VODAFONE OMNITEL
6121 - TELECOM ITALIA MOBILE

RADIO
RADIO
TV
RADIO

2602 - RFI

7730 - WIND-TRE
6998 - VODAFONE OMNITEL
9392 - TELECOM ITALIA MOBILE
8805 - WIND-TRE

8420 - VODAF8420 - VODAF

6995 - VODAFONE OMNITELRILE
9237 - TELECOM ITALIA MOBILE
8877 - W8877 - WIND-TRE

Comune di Ragogna

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE

TAV.1 Localizzazioni aree preferenziali e controindicate (catasto)

Legenda

- AREE DI PRIMO LIVELLO
- AREE DI SECONDO LIVELLO PUBBLICHE
- AREE DI SECONDO LIVELLO
- AREE DI TERZO LIVELLO (NEUTRE)
- AREE CONTROINDICATE DI TIPO 1
- AREE CONTROINDICATE DI TIPO 2
- AREE CONTROINDICATE DI TIPO 3
- AREE DI ATTENZIONE
- Alvei identificati dal Piano Paesaggistico Regionale

SRB

- Antenne di telefonia mobile in programmazione/dismesse (ARPA FVG)
- Antenne di telefonia mobile realizzate (ARPA FVG)

PROGETTISTI

Pianif. Terr. G. VELCICH
Prof. Ing. M. MIDRIO
Arch. F. SACCON

Scala 1:7500

Muris - scala 1:5000

San Pietro - scala 1:5000

Villuzza/San Giacomo/Pignano - scala 1:5000

8816 - WIND-TRE
6120 - VODAFONE OMNITEL
6121 - TELECOM ITALIA MOBILE
2602 - RFI
7730 - WIND-TRE
6998 - VODAFONE OMNITEL
9392 - TELECOM ITALIA MOBILE
8805 - WIND-TRE
8420 - VODAFONE OMNITEL
6995 - VODAFONE OMNITEL
8877 - WIND-TRE